



DELIBERA N. 92 del 07 Aprile 2021

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra [REDACTED] avverso il provvedimento sanzionatorio emanato dal CpI di [REDACTED] di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI a seguito di prima mancata partecipazione alla iniziativa di riqualificazione e formazione concordata col CpI in sede di stipula del Patto di Servizio

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

Personalizzato. Sanzione approvata con il Decreto n. [REDACTED] del [REDACTED] del Dirigente [REDACTED] Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo raccomandata A/R, in data 24/02/2021;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 07 Aprile 2021, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che la ricorrente sottoscriveva con CpI di [REDACTED] in data 14/10/2020, il Patto di Servizio Personalizzato nel quale veniva concordata la prima iniziativa di riqualificazione e formazione, consistente nell'invio da parte della Sig.ra [REDACTED] del curriculum vitae personalizzato, entro il 30/11/2020. In data 08/01/2021, a seguito del mancato adempimento da parte della ricorrente, il CpI invia, tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato al momento della stipula del Patto di Servizio Personalizzato, la nota prot. n. [REDACTED] nella si quale invitava la ricorrente a prendere contatto con lo stesso CpI entro e non oltre il 22/01/2021, per giustificare l'inadempienza ed evitare la segnalazione all'INPS per le conseguenti sanzioni. Constatata la mancata risposta da parte della ricorrente, in data 12/02/2021, il CPI invia la nota prot. n. [REDACTED] con la quale veniva comunicato alla Sig.ra [REDACTED] che si è proceduto, con DD n. [REDACTED] del [REDACTED] ad effettuare la segnalazione del suo nominativo all'INPS ai fini dell'erogazione delle sanzioni previste.

La ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio in oggetto poiché, dopo aver partecipato da remoto all'incontro/colloquio con il CpI nel corso del quale veniva sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato, afferma di non aver ricevuto comunicazioni dal CpI, né via SMS, né via e-mail, per fissare ulteriori appuntamenti.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato della Sig.ra [REDACTED] nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] nota prot. n. [REDACTED]. In merito al ricorso, il CpI rappresenta che, in conseguenza dell'emergenza COVID 19, la ricorrente avrebbe dovuto semplicemente inviare il suo curriculum vitae via e-mail entro il 30/11/2020. Il CpI puntualizza che l'unico colloquio, peraltro solo telefonico, effettuato con la Sig.ra [REDACTED] è stato quello per la redazione del Patto di Servizio, in occasione del quale veniva stabilito solo l'obbligo di inviare, entro il termine di percezione della Naspi, il proprio curriculum vitae. Il CpI sottolinea, altresì, di aver inviato alla ricorrente una prima nota di sollecito in data 08/01/2021, all'indirizzo di posta elettronica indicato nel Patto di Servizio Personalizzato, e una seconda in data 12/02/2021, con cui si informava la Sig.ra [REDACTED] che l'inadempienza del 30/11/2020 era stata comunicata ad INPS e ANPAL con Decreto Dirigenziale [REDACTED] del [REDACTED]. Il CpI rimarca, inoltre, che l'interessata aveva dato come indirizzo di riferimento e-mail [REDACTED]. Pertanto le prime comunicazioni sono state inviate all'indirizzo indicato e, solo in un secondo tempo, la ricorrente ha fatto richiesta di modifica indirizzo del proprio indirizzo e-mail al CpI. In seguito a tale richiesta il Patto di Servizio Personalizzato veniva aggiornato con i nuovi dati. Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce inammissibile il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie la ricorrente era consapevole dell'obbligo di inviare il proprio curriculum vitae entro il 30/11/2020, poiché era un impegno già assunto e calendarizzato nel Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto. Va rimarcato come, prima della adozione del provvedimento sanzionatorio, il CpI di [REDACTED] abbia inviato, in data 08/01/2021, la nota prot. n. [REDACTED] con la quale si sollecitava la ricorrente a dare conto del mancato adempimento, nota alla quale la Sig.ra [REDACTED] non ha risposto. Visto quanto sopra, appare pertanto correttamente irrogata la sanzione per la violazione di cui all'art. 22 comma 3 del D.Lgs. n. 150/2015.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 07 Aprile 2021

Il Presidente
Avv. Paola Nicastro

Il Segretario
Dr.ssa Rita De Rinaldis